

# Spunti di riflessione su enti del terzo settore e acquisto dell'eredità

di Giovanni Di Lorenzo\*

**SOMMARIO:** 1. Posizione del problema: il regime dell'acquisto dell'eredità devoluta ad un ente del terzo settore. – 2. Criterio della *compatibilità* previsto dall'art. 3, comma 2°, cod. terzo settore e varietà dei modelli di enti del terzo settore. – 3. I profili comuni tra enti *non profit* disciplinati dal codice del '42 ed enti del terzo settore. – 4. *Segue:* i profili distintivi. – 5. Criterio della *compatibilità* e canone di interpretazione letterale dell'art. 473 cod. civ. – 6. Criterio della *compatibilità* e canone di interpretazione funzionale dell'art. 473 cod. civ. La tesi che ravvisa nell'accettazione beneficiata un *favor* per gli enti *non profit* o per coloro che contribuiscono alla dotazione patrimoniale dell'ente. – 7. La tesi che ravvisa nell'accettazione beneficiata dell'eredità un corollario della previgente regola dettata dall'art. 17 cod. civ.

## 1. Posizione del problema: il regime dell'acquisto dell'eredità devoluta ad un ente del terzo settore.

Il codice del terzo settore<sup>1</sup>, sebbene abbia l'ambizione di delineare un quadro completo di principi e di regole applicabili agli enti che operano nel terzo settore, omette di regolare l'acquisto di un lascito testamentario devoluto ad uno di tali enti. Non precisa, a parte il generico riferimento alla possibilità che la *raccolta*

*fondi* sia realizzata attraverso «la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva», se l'ente del terzo settore, allorché sia destinatario di una vocazione a titolo d'erede, sia tenuto ad accettare con beneficio d'inventario, al pari di quanto l'art. 473, comma 1°, cod. civ. stabilisce per l'acquisto dell'eredità devoluta «alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti»<sup>2</sup>; op-

### \* Contributo pubblicato in base a *referee*.

Il presente contributo rielabora, con l'aggiunta delle note, il testo della relazione tenuta al convegno su La soggettività degli enti del terzo settore alla luce delle recenti norme di riforma, il 26.3.2018 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, dell'Università La Sapienza di Roma.

<sup>1</sup> Di seguito verrà indicato, per comodità espositiva, con l'acronimo cts.

<sup>2</sup> La giurisprudenza della Suprema Corte riannoda all'art. 473, comma 1°, cod. civ. l'incapacità degli enti *non profit* ad acquistare l'eredità in modo puro e semplice. Dubbi sono sorti in ordine alle conseguenze del mancato perfezionamento della fattispecie dell'accettazione beneficiata e, segnatamente, dell'omessa redazione dell'inventario entro i termini stabiliti dagli artt. 485, comma 2°, 487, comma 2°, 488 cod. civ. Sul punto, in epoca relativamente più recente la Corte di cassazione ha confermato che l'accettazione dell'eredità, se difforme da quella prevista dall'art. 473, comma 1°, cod. civ., sia del tutto priva di rilevanza giuridica. Di tal che l'ente conserva il potere di accettare fino a quando non decorre il termine decennale di prescrizione fissato dall'art. 480 cod. civ. o quello fissato dall'autorità giudiziaria all'esito dell'*actio interrogatoria*, in conformità a quanto previsto dall'art. 481 cod. civ. In tal senso, v. CASS., 12.4.2017, n. 9514, in *Giur. it.*, 2018, 321, con nota di OLIVIERO.

L'indicata soluzione recepisce la tesi proposta da G. GABRIELLI, *L'accettazione dell'eredità da parte dei corpi morali*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 225 ss. L'autore precisa che il decorso dei termini fissati *ex lege* per la redazione dell'inventario «(...) se non importa perdita del beneficio a carico di chi può essere erede soltanto con esso, implica peraltro (...) responsabilità per [l'eventuale] danno ingiusto» cagionato a creditori e legatari. Alla responsabilità dell'ente, sussistente ogni qual volta si dimostri che, in caso di tempestivo perfezionamento della fattispecie che conduce all'acquisto beneficiato, creditori e legatari avrebbero potuto soddisfarsi sull'asse ereditario in misura maggiore di quella effettivamente conseguita, si affianca quella personale degli amministratori

dello stesso. In tal senso, v., anche, DE NOVA, *Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi*, in *Riv. notar.*, 2009, I, 9.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza più recente, sopra richiamata, segna il superamento dell'indirizzo più risalente secondo cui il decorso dei termini fissati *ex lege* per la redazione dell'inventario comporterebbe la «decadenza» dell'ente dal potere di accettare. In tal senso, v. CASS., 8.5.1979, n. 2617, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1789; CASS., 29.9.2004, n. 19598, in *Riv. notar.*, 2005, II, 387; APP. ROMA, 26.7.1978, in *Giur. merito*, 1981, 679 ss., con nota di GIUS. AZZARITI; APP. BARI, 24.3.1984, in *Corti Bari Lecce Potenza*, 1984, 173 ss.; APP. BOLOGNA, 21.12.1974, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 22 ss.

La tesi è accolta, almeno in riferimento ai casi di tardiva od omessa redazione dell'inventario da parte dei corpi morali, di cui agli artt. 485, comma 2°, e 487, comma 2°, cod. civ. da LOREFICE, *L'accettazione con beneficio d'inventario*, in *Successioni e donazioni*, a cura di RESCIGNO, I, Cedam, 1994, 284. Per approfondimenti, v. BURDESE, nel *Trattato Vassalli, Le successioni. Parte generale*, a cura di GROSSO e BURDESE, XII, I, Utet, 1977, 251.

Nel senso che l'art. 473, comma 1°, cod. civ. regoli l'acquisto dell'eredità devoluta non soltanto alle persone giuridiche private senza scopo di lucro (con la sola eccezione delle fondazioni costituite per testamento e contestualmente dotate di patrimonio a mezzo di chiamata ereditaria: v. CASS., 8.10.2008, n. 24813, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 737 ss., con nota di D'AURIA, e in questa *Rivista*, 2009, I, 411, con nota di LA MARCA. *Contra*, CEOLIN, *Scopo non lucrativo e struttura degli enti*, Esi, 2016, 116 ss., e BILOTTI, *La sorte del testamento conforme a un precedente accordo e l'accettazione dell'eredità da parte della fondazione disposta con lo stesso testamento istitutivo*, in *Riv. notar.*, 2009, II, 679 ss.), ma anche a quelle pubbliche (benché non allo Stato, qualora succeda ex art. 586 cod. civ.), nonché agli enti ecclesiastici riconosciuti, v. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, nel *Commentario cod. civ.*, Utet, 1978, 101; e G. PERLINGIERI, *L'"acquisto" puro e semplice delle eredità devolute agli enti. Una rilettura*

pure, possa accettare in modo puro e semplice, al pari di quanto prevede il secondo comma della predetta disposizione per le società.

Il dubbio appena accennato sorge non solo perché il recente codice ha disposto l'abrogazione della l. 11.8.1991, n. 266, che all'art. 5, comma 2°, imponeva alle organizzazioni di volontariato (oggi disciplinate dall'art. 32 cts) di «(...) accettare (...) con beneficio d'inventario, lasciti testamentari»; e della l. 7.12.2000, n. 383, che all'art. 5 prescriveva anche alle associazioni di promozione sociale di «ricevere (...) con beneficio di inventario lasciti testamentari» (l'art. 102, lett. a). Ma sorge soprattutto perché ha stabilito, con formula tutt'altro che chiara racchiusa nell'art. 3, comma 2°, che «per quanto [dal medesimo] non previsto, agli enti del terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione» (art. 3, comma 2°, cts)<sup>3</sup>.

Sulla scorta dell'indicata disposizione parrebbe, dunque, che le «lacune»<sup>4</sup> rinvenibili nella recente disciplina complementare possano essere colmate attraverso, non necessariamente il rinvio al regime dettato dal codice civile per gli enti *non profit* secondo il criterio della *lex specialis* racchiuso nel binomio norma generale/speciale o norma regolare/eccezionale, ma un'indagine affidata all'interprete tesa ad accertare la compatibilità delle regole codicistiche con le caratteristiche degli enti del terzo settore. Prova ne è la circostanza che l'enunciato letterale dell'art. 3, comma 2°, cts dispone il rinvio alle «norme del codice civile» *tout court*, non già a quelle che all'interno del codice del '42 siano riferibili soltanto agli enti *non profit*.

Nel tentativo di individuare il criterio di compatibilità, in generale, e di dirimere il dubbio sopra prospettato in ordine al regime dell'acquisto ereditario da parte di un ente del terzo settore, in particolare, sembra opportuno raffrontare brevemente la categoria dell'ente disciplinato dal recente codice con i soggetti intermedi menzionati negli art. 12 ss. cod. civ.

## 2. Criterio della *compatibilità* previsto dall'art. 3, comma 2°, cod. terzo settore e varietà dei modelli di enti del terzo settore.

Un primo dato, che l'interprete non può certamente trascurare nell'individuazione delle norme del codice civile *compatibili* con gli enti del terzo settore, concerne la varietà dei modelli organizzativi che tali enti possono assumere secondo la recente riforma<sup>5</sup>.

L'art. 4 cts menziona taluni enti tipici del terzo settore («le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso»), alcuni dei quali introdotti da precedenti leggi complementari; ma anche detta una nozione generale, che condensa i due seguenti elementi comuni a ciascuno dei tipi nominati: a) «il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una attività di interesse generale»; b) l'iscrizione «nel registro unico nazionale del Terzo settore»<sup>6</sup>.

Sotto tale profilo, la recente riforma porta a compimento quel processo di decodificazione avviato alla

degli artt. 473, 485, 487, 488, 493, 527 c.c., in *Rass. dir. civ.*, 2009, 108.

Ricorre concordemente nella letteratura civilistica l'idea che l'art. 473 cod. civ. non trovi applicazione in relazione agli acquisti *mortis causa* a titolo di legato: cfr. CASS., 20.1.1994, n. 464, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 696 ss., con nota di MASUCCI.

<sup>3</sup> Analoga disposizione è dettata per l'impresa sociale dall'art. 1, comma 5°, d. legis. 3.7.2017, n. 112, secondo cui «alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita». Sul punto, v. FICI, *La nuova impresa sociale*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di FICI, Editoriale Scientifica, 2018, 377.

<sup>4</sup> Soccorre, sul punto, l'avvertimento, assai autorevolmente reso, che «il problema delle lacune si pone con riguardo a un dato ordinamento giuridico, non già a un gruppo di norme o ad un micro-sistema. La 'lacuna' della legge speciale può essere colmata con l'applicazione di una norma che abbia sede nel codice civile o in altra legge speciale. L'insufficienza della legge speciale non determina, in questo caso, una lacuna dell'ordinamento giuridico. Se la ricerca in sedi diverse dalla legge speciale riesce vana, allora ci troviamo dinanzi ad una lacuna in senso tecnico» (N. IRTI, *L'età della decodificazione*, 3a ed., Giuffrè, 1989, 88 ss.). Sul tema della ricodificazione, v., di recente, S. PATTI, *Ricodificazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 435 ss.

<sup>5</sup> In tema, è ineludibile il riferimento a TAMPONI, *Persone giuridiche*,

nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2018, sub artt. 11-35, 116 ss.

Per un quadro d'insieme delle principali novità introdotte dal recente codice nonché delle questioni precedentemente emerse nella letteratura civilistica, v. DE GIORGI, *Terzo settore. Il tempo della riforma*, in *Studium iuris*, 2018, 139; PONZANELLI, *Terzo settore: la legge delega di riforma*, in questa *Rivista*, 2017, II, 726 ss.; ID., *Enti del Terzo settore: un primo commento*, in *La riforma del c.d. Terzo settore e l'imposizione fiscale delle liberalità indirette*, nei *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, Gruppo 24 ore, 2017, 13 ss.; ID., *Quali regole giuridiche per il terzo settore? (per una disciplina degli enti «non profit»)*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, 313.

<sup>6</sup> Altro e distinto indice dell'ente del terzo settore è rappresentato dall'iscrizione all'interno del registro unico nazionale del terzo settore. L'iscrizione è un presupposto dell'applicazione del codice e, conseguentemente, delle differenti agevolazioni previste *ex lege*. È un indice formale nel senso che l'inserimento nel registro funge da presupposto imprescindibile per l'appartenenza dell'ente al terzo settore e per la conseguente applicazione del relativo regime. Ma tale inserimento involge l'accertamento di alcuni presupposti di fatto: svolgimento di un'attività d'interesse generale senza scopo di lucro. Sotto tale profilo, però, è opportuno tracciare una distinzione, implicitamente accolta dalla legge in esame. Altra è l'iscrizione come presupposto dell'attribuzione della personalità giuridica dell'ente. Altra è, ancora, l'iscrizione come presupposto della appartenenza dell'ente al terzo settore e, dunque, della applicazione della disciplina codicistica in esame.

Il recente codice parrebbe, cioè, conferire all'iscrizione l'indicata duplice funzione, prevedendo regole distinte per ciascuna di esse.

Di tal che, se non ci inganniamo, possono essere sussunte nella

fine degli anni novanta del secolo appena trascorso anche nella disciplina dei gruppi intermedi *non profit* da taluni sparsi e disorganici provvedimenti normativi<sup>7</sup>. Processo che aveva registrato l'emersione sul piano del diritto di *speciali* enti *non profit* contraddistinti, rispetto al modello delineato dal primo libro del codice civile del '42, dal perseguimento di una finalità, non soltanto non lucrativa, ma ancor più di utilità sociale; e avviato in conseguenza della crisi dello stato sociale e della correlativa imputazione ai privati di competenze, in passato riservate alla pubblica autorità, da esercitare in settori di interesse generale secondo logiche estranee alle dinamiche del mercato<sup>8</sup>.

Sulla scorta dell'enunciato dell'art. 4 cts parrebbe, dunque, possibile riscontrare tra gli enti del terzo settore e le organizzazioni *non profit* disciplinate dal primo libro del codice civile taluni profili comuni e altri distintivi.

Gli enti *tipici* del terzo settore, fatta eccezione delle imprese sociali, sono associazioni (organizzazione di volontariato, associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative) o fondazioni (gli enti filantropici). E, a parte i peculiari profili di dettaglio che riguardano la struttura organizzativa, perseguono, al pari delle associazioni e fondazioni di *diritto comune*, una finalità non lucrativa, stante il vincolo di destinazione del patrimonio sociale allo «svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (art. 8, comma 1<sup>o</sup>, cts); ma anche il divieto della «distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-

tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo».

Inoltre, in linea con la disciplina di diritto comune e, segnatamente, con l'idea della «neutralità delle forme giuridiche»<sup>9</sup>, anche gli enti del terzo settore possono esercitare «la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale».

In particolare, l'art. 11 cts allude espressamente agli «enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale», prescrivendo per essi l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

### 3. I profili comuni tra enti *non profit* disciplinati dal codice del '42 ed enti del terzo settore.

Entrambe le indicate caratteristiche appena passate in rassegna per gli enti del terzo settore, ossia il perseguimento di una finalità non lucrativa e l'esercizio di un'impresa commerciale, sono riscontrabili, almeno secondo l'opinione autorevolmente proposta dalla dottrina<sup>10</sup>, anche negli enti *non profit* disciplinati nel libro primo del codice civile.

Sebbene l'art. 13 cod. civ. non fornisca un criterio di distinzione rispetto all'ente societario, è ricorrente nella letteratura civilistica l'idea che associazioni, fondazioni e comitati siano contrassegnati dal perseguimento di una finalità non lucrativa; che tale finalità, come parrebbe confermare l'art. 32 cod. civ., risulti incompatibile con la distribuzione di utili eventualmente ritraibili dall'attività istituzionale prestata dall'ente; e che, all'interno del perimetro tracciato genericamente da tale finalità non lucrativa e dal limite segnato dal-

categoria degli enti del terzo settore associazioni riconosciute o non. Vale a dire, soggetti di diritto e non solo persone giuridiche. L'autonomia patrimoniale perfetta è un requisito eventuale, che non inficia la qualificazione e riconduzione del soggetto alla categoria degli enti del terzo settore. Tale impressione trae conferma da talune disposizioni ove l'attribuzione della personalità giuridica resterebbe del tutto eventuale (artt. 21, 20, 32 ad esempio). Rende giustificata la distinta disciplina del procedimento per l'iscrizione dettata dall'art. 47 del codice, che esordisce proprio con la clausola di salvezza («salvo quanto previsto dall'articolo 22 (...)») e segnatamente con il differente valore che assume il silenzio dell'Ufficio del registro (art. 22, comma 3<sup>o</sup> e 47 comma 4<sup>o</sup>); e, inoltre, giustifica il riferimento alla iscrizione nel registro nella nozione ente del terzo settore (art. 4).

In tal senso, CEOLIN, *Il c.d. codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un'occasione mancata?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 23.

Il recente codice, sotto tale profilo, avrebbe portato a compimento quel processo di progressiva svalutazione dell'attribuzione, col riconoscimento, della personalità giuridica intercettato da DEL PRATO, *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, Giappichelli, 2015, 25 ss.

<sup>7</sup> Il tema è stato diffusamente esaminato dalla letteratura civilistica. L'ingente numero di contributi ad esso dedicati rende poco utile il tentativo di fornire un quadro completo e ragionato della bibliografia. Sia consentito, per tale ragione, richiamare, senza alcuna pretesa di completezza, TAMPONI, *op. cit.*, 56; DEL PRATO, *op. cit.*, 49 ss.; DE GIORGI, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle*

*forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 287 ss.; PONZANELLI, *Le «non profit organizations»*, Giuffrè, 1985, 17 ss. Discorre di «riappropriazione», da parte del diritto civile, dell'attività del terzo settore QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in questa *Rivista*, 2018, II, 710.

<sup>8</sup> Sul tema, di recente, L. BOZZI, *Terzo settore: osservazioni a «prima lettura» su una riforma culturale prima che giuridica*, in *Contr. e impr.*, 2017, 1253 ss.

<sup>9</sup> TAMPONI, *op. cit.*, 110 rileva che «la neutralità delle forme giuridiche sfocia quindi nella sostanziale fungibilità funzionale tra le figure associative del Libro primo e quelle del Libro quinto, e in questa logica anche associazioni e fondazioni ben possono svolgere attività d'impresa, ovverosia un'attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, se accessoria e strumentale ai loro fini istituzionali». La tesi è accolta, anche, da QUADRI, *op. cit.*, 711; DE GIORGI, *Tra legge e leggenda: la categoria ente nel diritto delle associazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 625; e da DEL PRATO, *op. cit.*, 45 ss.; MARASÀ, *Le «società» senza scopo di lucro*, Giuffrè, 1984, 392.

<sup>10</sup> La dottrina non dubita, affatto, che gli enti *non profit* siano accomunati dal così detto *non distribution constraint*, ossia dalla preclusione all'auto-destinazione dei risultati dell'attività istituzionale. In tal senso, TAMPONI, *op. cit.*, 110; PONZANELLI, *Le nuove frontiere del primo e quinto libro del codice civile*, in *Gli enti «non profit» in Italia*, a cura di PONZANELLI, Cedam, 1994, 7; DE GIORGI, *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 813.

l'art. 18 Cost., l'ente possa esercitare qualunque attività.

Di tal che, nessuna rilevanza assumerebbe nel regime del codice del '42 la distinzione tra ente filantropico, dedito alla prestazione di servizi di utilità sociale, e mero circolo privato, destinato ad assecondare gli interessi anche egoistici dei singoli affiliati ad esso<sup>11</sup>. Tant'è che l'art. 1, comma 3<sup>o</sup>, d.p.r. 10.2.2000, n. 361, subordina il riconoscimento della personalità giuridica all'accertamento da parte dell'autorità amministrativa che lo scopo perseguito dall'ente sia, non già socialmente utile, ma «possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo»<sup>12</sup>.

Anche i dubbi e le incertezze in passato condensate sulla compatibilità tra ente *non profit* ed esercizio di un'impresa commerciale e sulla conseguente applicabilità dello statuto dell'imprenditore agli enti esercenti tale attività, sono stati in parte fugati dal legislatore.

Basti ricordare, a tacere delle regole dettate dal codice del terzo settore (sulle quali v. *infra*), quanto previsto dall'art. 5, comma 1<sup>o</sup>, d. legis. 23.5.2011, n. 79 (recante il codice del turismo) che discorre di «imprese turistiche senza scopo di lucro», alludendo alle associazioni operanti nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, religiose, assistenziali o sociali, abilitate all'organizzazione e alla vendita di viaggi per i loro associati.

Di qui, una parte della dottrina ha opportunamente segnalato che sul piano del diritto positivo non vi è alcuna incompatibilità tra il perseguimento di una finalità non lucrativa e lo svolgimento di un'impresa commerciale<sup>13</sup>; e che nella legislazione complementare si registra una progressiva erosione della *summa divisio* tra ente *non profit* e strutture associative regolate nel libro quinto del codice civile<sup>14</sup>.

Conferma parrebbe fornire la disciplina dell'impresa sociale, introdotta dal d. legis. 24.3.2006, n. 155 e,

oggi, dettata dal d. legis. 3.7.2017, n. 112, che delinea un modello di società senza scopo di lucro. Società, questa, che esercita «in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale».

#### 4. Segue: i profili distintivi.

Rispetto al modello appena tratteggiato l'art. 4 cts introduce profili distintivi degli enti del terzo settore.

In particolare, annovera, diversamente dalla *summa divisio* tracciata dall'art. 13 cod. civ., anche l'impresa sociale e, segnatamente, gli enti «(...) costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile» che esercitino in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sotto tale profilo, all'interno del perimetro segnato dalla finalità non lucrativa, anche organizzazioni a struttura societaria sono ricondotte ad una comune categoria di enti *non profit*, e assoggettate ad una disciplina in parte comune agli enti del terzo settore. Le imprese sociali non possono che destinare, al pari delle associazioni e fondazioni, «eventuali utili ed avanzi di gestione (...) allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio», né possono procedere alla «(...) distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto».

Inoltre, la disposizione in esame precisa l'ambito dell'attività istituzionale «di interesse generale» e le connesse finalità «civiche, solidaristiche e di utilità sociale» che gli enti del terzo settore devono perseguire<sup>15</sup>.

Sul punto, a parte la difficoltà di tracciare i confini

<sup>11</sup> In tal senso, espressamente, TAMPONI, *op. cit.*, 50.

<sup>12</sup> Sul tema, v. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, 2a ed., Zanichelli-Foro it., 2006, sub artt. 11-35, 198; PONZANELLI, *La nuova disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti del libro primo del codice civile*, in *Foro it.*, 2001, V, 47; DE GIORGI, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro*, cit., 290 ss.

<sup>13</sup> RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Riv. soc.*, 1967, 832. Ma il rilievo è ricorrente in dottrina: TAMPONI, *op. cit.*, 110; DE GIORGI, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo lucrativo*, cit., 295.

<sup>14</sup> TAMPONI, *op. cit.*, 60, rileva che il codice del terzo settore ha completato «la lunga marcia di avvicinamento» di entità della più diversa natura: associazioni riconosciute e non, fondazioni, imprese sociali, società cooperative cc.dd. sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e persino enti religiosi, sia pure limitatamente alla attività di interesse generale rivolte al perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e ha realizzato il «passaggio» riassumibile nella «irrelevanza del tipo e (...) neutralità e despecializzazione delle forme giuridiche».

<sup>15</sup> Il processo di decodificazione avviato nel corso degli anni novanta aveva indotto la dottrina a dubitare che la finalità non lucrativa potesse

contraddistinguere i soggetti che operano all'interno del terzo settore. Per approfondimenti, PONZANELLI, *Le nuove frontiere del primo e quinto libro del codice civile*, cit., 8.

Dirime il dubbio la previgente disciplina dell'impresa sociale dettata dal d. legis. n. 155/2006 che, all'art. 1 «(...) qualifica (...) impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4». Ma anche la disciplina delle ONLUS (d. legis. 4.12.1997, n. 460, ove all'art. 10 si fa menzione della necessità che l'ente persegua una finalità di solidarietà sociale e svolga una delle attività di pubblica utilità ivi menzionate). Sulla scorta delle disposizioni speciali appena indicate, emergeva un dato: non è elemento qualificante dell'ente non commerciale la finalità non lucrativa, il divieto di ripartire gli utili. L'art. 4 cts fornisce ulteriore conferma della soluzione accolta, in modo sparso e disorganico, dalla disciplina previgente. In tema, imprescindibile il riferimento a PONZANELLI, *Le «non profit organizations»*, cit., 41 ss.; e, in epoca più recente, a TAMPONI, *op. cit.*, 26 ss.

tre le finalità *civiche* e quelle *solidaristiche* o di *utilità sociale*, l'effettivo perseguimento della funzione indicata dal legislatore pare connesso allo svolgimento di talune delle attività elencate nell'art. 5 del codice. Lo svolgimento di una di tali attività senza scopo di lucro fornisce implicitamente l'indice del perseguimento di una finalità – genericamente – di utilità sociale e, dunque, la prova della riconducibilità dell'ente al terzo settore<sup>16</sup>.

Sulla scorta della tecnica adoperata dal legislatore saremmo indotti a ritenere che la riconduzione dell'ente al terzo settore è ancorata, prima ancora che alle caratteristiche strutturali del soggetto, all'attività istituzionale prestata<sup>17</sup>.

Indice, questo ritraibile dalla elencazione delle attività contenuta nell'art. 5 cts, che fornirebbe anche la motivazione della scelta di intitolare il codice al terzo settore piuttosto che agli enti del terzo settore.

### 5. Criterio della *compatibilità* e canone di interpretazione letterale dell'art. 473 cod. civ.

Le considerazioni appena svolte potrebbero indurre a ritenere che il criterio della *compatibilità*, alla cui stregua le norme del codice civile possono colmare le "lacune" della recente disciplina complementare, imponga di tener conto della varietà dei tipi normativi annoverabili all'interno della categoria dell'ente del terzo settore. E postuli, in considerazione della non perfetta sovrapposibilità di tale categoria con quella delle organizzazioni *non profit* disciplinate dal libro primo del codice civile, secondo la metafora dei due cerchi concentrici, la necessità di distinguere tra associazioni e fondazioni, da un lato, e imprese sociali, dall'altro; e, dunque, la necessità di misurare la congruenza tra la fattispecie disciplinata dalla regola codicistica con la *veste* assunta dall'ente del terzo settore.

Di tal che, la regola che impone l'accettazione con beneficio d'inventario, dettata dall'art. 473, comma 1<sup>o</sup>, cod. civ., risulterebbe *compatibile* con l'acquisto dell'eredità devoluta ad una associazione o fondazione del terzo settore; ma non anche con l'acquisto dell'eredità devoluta ad una impresa sociale. La riconducibilità di tale ente alle società giustificerebbe l'applicazione del regime generale previsto per le persone fisiche, in con-

formità con la regola dettata dal secondo comma della disposizione codicistica appena menzionata.

E, così, dischiude soluzioni differenziate a seconda della *veste* assunta dall'ente, in linea di coerenza con la logica accolta, prima ancora che dall'art. 473 cod. civ., dall'art. 13 cod. civ. che segna uno spartiacque tra il regime dell'ente *non profit* e quello delle società.

Ma così inteso, il criterio della *compatibilità*, se ancorato all'esame del tipo di ente, suscita perplessità, poiché conduce a distinguere il regime giuridico di soggetti che, sulla scorta della legislazione di settore, presentano profonde caratteristiche comuni e sono ricondotti ad una categoria unitaria più generale.

Se si assume il *nomen*, quale criterio di *compatibilità* tra la disciplina codicistica e gli enti del terzo settore, si finisce per trascurare del tutto la logica accolta dalla recente disciplina complementare, contraddistinta dalla così detta *neutralità* delle forme giuridiche. E si perviene al risultato di dover distinguere il regime dell'acquisto dell'eredità di una impresa sociale da quello di un'associazione o di una fondazione, nonostante la comune riconducibilità dei predetti enti ad una categoria comune più generale.

Del resto, l'esito sopra indicato, incline a valorizzare la struttura organizzativa dell'ente, omette di considerare che la recente disciplina ha mutuato per gli enti del terzo settore regole dettate per le società, sotto il profilo della trasparenza, della tutela dei creditori e dei terzi nonché dell'ordinamento interno; e, in ragione di tale mutazione della disciplina, conduce ad una discriminazione tra enti che, quand'anche ancorata all'enunciato letterale dell'art. 473 cod. civ., risulterebbe priva di razionalità<sup>18</sup>.

Vengono in rilievo, a tale riguardo, le previsioni del codice del terzo settore che sanciscono la possibilità di costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447-bis ss. cod. civ. (art. 10 cts); gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di relazione del bilancio di esercizio (art. 13-15 cts), le regole di funzionamento dell'assemblea delle associazioni con intenso richiamo alla disciplina assembleare societaria (art. 24 e 25 cts).

Il continuo riferimento al regime delle società affiora altresì nelle disposizioni sull'organo di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (art. 26 cts), sul conflitto d'interessi (art. 27 cts), sulla responsabilità di

<sup>16</sup> Potremmo riscontrare in tale regola una scelta autoreferenziale del legislatore. È il recente codice a delineare gli ambiti del terzo settore attraverso l'elenco fornito dall'art. 5; ulteriori ambiti possono essere aggiunti con successivi regolamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non v'è spazio per un settore atipico rispetto all'elenco fissato dall'ordine giuridico.

Il numero delle attività annoverate nell'elenco stempera l'implicazione concreta del quesito sulla possibilità di ricondurre al terzo settore settori ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati dal legislatore.

<sup>17</sup> E, anche sotto tale profilo, la scelta accolta dal codice del terzo settore è coerente con quella adottata dalla previgente disciplina delle ONLUS e dell'impresa sociale.

<sup>18</sup> Non è certamente sfuggito ai primi commenti al codice del terzo settore il rilievo sul progressivo avvicinamento della disciplina degli enti *non profit* a quella delle società. Così, TAMPONI, *op. cit.*, 117; FICI, *Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del terzo settore*, cit., 89; CEOLIN, *Il c.d. codice del terzo settore*, cit., 37, il quale discorre, seppure in termini dubitativi, di *commercializzazione* degli enti del terzo settore.

amministratori, direttori, controllori e revisori dei conti (art. 28 cts), sulla denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo (art. 29 cts).

Sotto altro profilo, l'idea incline ad attribuire rilevanza al *nomen* dell'ente conduce ad applicare l'art. 473, comma 1<sup>o</sup>, cod. civ., non già ad un'impresa sociale costituita in forma di società, ma ad un'associazione del terzo settore che eserciti *esclusivamente* o *principalmente* un'impresa commerciale.

Tale esito, però, parrebbe vanificare quanto previsto dall'art. 3, lett. d), l. 6.6.2016, n. 106 che, nel conferire al governo la delega per la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile, precisa espressamente «(...) che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili (...)».

Regola, questa, sul cui valore precettivo potrebbe dubitarsi se si accedesse all'idea che i principi della legge delega si rivolgano soltanto al governo e restino privi di qualunque valore giuridico allorché non siano trasposti nel decreto delegato. Ma ad una differente soluzione potrebbe pervenirsi allorché si reputasse che i principi della legge delega siano espressivi di una disciplina generale direttamente e immediatamente efficace *erga omnes*<sup>19</sup>, di una efficacia normativa esterna, di carattere sostanziale, e tale da porre in atto una prima regolamentazione della materia.

Ove si accogliesse l'idea da ultimo indicata, parrebbe ragionevole concludere che la disposizione dettata dalla legge delega, nonostante l'omessa intervenuta mediazione del decreto delegato, fornisca all'interprete un criterio di disciplina teso ad erodere ulteriormente la distinzione tra il regime delle associazioni e delle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa rispetto alle organizzazioni societarie.

### **6. Criterio della compatibilità e canone di interpretazione funzionale dell'art. 473 cod. civ. La tesi che ravvisa nell'accettazione beneficiata un favor per gli enti non profit o per coloro che contribuiscono alla dotazione patrimoniale dell'ente.**

Se il criterio d'interpretazione letterale dell'art. 473 cod. civ. conduce ad una distinzione opinabile tra il regime dell'acquisto dell'eredità devoluta ad una impresa sociale, da un lato, e quello dell'acquisto dell'e-

redità devoluta ad una associazione o fondazione, dall'altro, differente lettura potrebbe consentire l'idea che l'art. 3, comma 2<sup>o</sup>, cts rinvii soltanto alle regole del codice civile che risultino *funzionalmente* compatibili con gli enti del terzo settore. E, in particolare, l'idea di estendere soltanto quelle regole codicistiche che perseguono una *ratio* coerente con il ruolo conferito dalla recente riforma agli enti del terzo settore.

Ruolo condensato nella previsione dell'art. 2 cts che, dopo aver riconosciuto «(...) il valore e la funzione sociale (...)» di tali enti, ne promuove «lo sviluppo e ne [favorisce] l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (...)».

Ruolo, questo, fondato sull'idea che il recente regime, svolgendo gli enti del terzo settore attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità sociali, recepisca il principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4<sup>o</sup>, Cost.<sup>20</sup>.

Di tal che, una regola codicistica, qualora perseguisse una *ratio* incompatibile con il riconoscimento del «valore» e della «funzione sociale» di tali enti, risulterebbe inapplicabile a soggetti che operino nel terzo settore, quand'anche la fattispecie astratta da essa delineata annoverasse tali soggetti.

Orbene, la segnata prospettiva potrebbe condurre ad estendere la necessità dell'acquisto beneficiato a tutti gli enti del terzo settore qualora si accogliesse l'idea che l'art. 473, comma 1<sup>o</sup>, cod. civ. assicuri una «(...) garanzia ulteriore della destinazione del patrimonio allo scopo istituzionale (non al pagamento di debiti ereditari verosimilmente contratti dal *de cuius* a tutt'altri fini)»<sup>21</sup>; e, dunque, un «vantaggio» a «(...) quanti hanno contribuito (o contribuiranno) alla dotazione»<sup>22</sup> di esso.

Vantaggio, questo, che giustificherebbe, per un verso, l'incapacità dell'ente non lucrativo ad acquistare in modo puro e semplice il lascito ereditario; ma anche, per altro verso, la disparità di trattamento segnata dall'art. 473 cod. civ. tra ente non lucrativo e società.

«(...) Non è infatti la stessa cosa investire risorse in vista di un profitto – e dunque della realizzazione di uno scopo egoistico – ovvero destinarle a una qualche finalità ideale»<sup>23</sup>.

Né può reputarsi «irragionevole la scelta di riservare a quest'ultimo tipo di destinazione – certo non disinteressata, ma neppure orientata al profitto – una protezione più intensa e ulteriore rispetto al primo»<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> In tal senso, seppure in termini dubitativi, TAMPONI, *op. cit.*, 118.

Sulla portata della delega legislativa, v. STAIANO, voce «Legge delega e decreto legislativo delegato», in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, VIII, Il Sole 24 Ore, 2007, 756; CERRI, voce «Delega legislativa», in *Enc. giur. Treccani*, Agg. II, Ed. Enc. It., 1994, 8; GRASSO, voce «Decreto legislativo», in *Enc. del dir.*, XI, Giuffrè, 1962, 867 ss.

<sup>20</sup> Il rilievo è condiviso dalla dottrina. Così, per tutti, QUADRI, *op.*

*cit.*, 708.

<sup>21</sup> Così, BILOTTI, *L'acquisto delle eredità devolute agli enti non lucrativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 702.

<sup>22</sup> *Id.*, *op. loc. ult. cit.*

<sup>23</sup> *Id.*, *op. ult. cit.*, 703.

<sup>24</sup> *Id.*, *op. loc. ult. cit.*

La disposizione in esame mirerebbe, nella segnata prospettiva, ad «(...) evitare che risorse raccolte in vista di una specifica destinazione ideale potessero servire a ripianare debiti contratti per finalità di tutt'altro genere»<sup>25</sup>.

Se, dunque, la finalità *ideale* perseguita dall'ente appare sufficiente a render conto della diversa disciplina dell'acquisto ereditario per esso prevista, la regola dettata dall'art. 473, comma 1°, cod. civ. parrebbe «compatibile» con tutti gli enti del terzo settore e applicabile, dunque, anche a quelli che esercitano un'attività d'impresa<sup>26</sup> ovvero integrino la fattispecie dell'impresa sociale.

Il semplice fatto che l'ente svolga attività d'impresa o possa essere annoverata tra le imprese sociali non varrebbe ad escludere che chi abbia contribuito – o contribuirà – alla sua dotazione non lo fa comunque in vista di un profitto, ma sempre per la realizzazione di una qualche finalità ideale.

Il vincolo di destinazione al perseguimento della finalità ideale impresso *ex lege* sul patrimonio renderebbe ragione dell'impossibilità della confusione tra esso e i beni ereditari. Risulterebbe coerente con la previsione dettata dall'art. 8 cts secondo cui «il patrimonio degli enti del Terzo settore (...) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Garantirebbe per il perseguimento di tali finalità una tutela ulteriore rispetto a quella prestata dai rimedi comuni della responsabilità per *mala gestio* a carico degli amministratori dell'ente, e nonostante il legislatore della riforma abbia introdotto anche nell'ordinamento degli enti *non profit* un organo di controllo e un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 28 ss. cts) sulla scorta del modello delle società di capitali.

## 7. La tesi che ravvisa nell'accettazione beneficiata dell'eredità un corollario della previgente regola dettata dall'art. 17 cod. civ.

Ad un esito opposto potrebbe condurre una differen-

te lettura della regola che impone l'accettazione beneficiata agli enti *non profit*.

Quella che, valorizzando l'argomento storico nell'interpretazione dell'art. 473, comma 1°, cod. civ., ravvisa nella regola contenuta nella predetta disposizione, non già il *favor* per gli enti *non profit* o per gli associati e/o fondatori, ma il retaggio del risalente pregiudizio nutrito nei confronti di tali soggetti intermedi in ragione del rischio della così detta *manomorta*<sup>27</sup>. E, dunque, l'idea che il legislatore del '42, precludendo l'acquisto dell'eredità in modo puro e semplice, abbia avvertito la preoccupazione, piuttosto che di evitare la responsabilità per i debiti *ultra vires hereditatis* e di assicurare l'integrità del patrimonio degli enti *non profit*, di evitare che la ricchezza accumulata da tali enti fosse sottratta in perpetuo alla libera circolazione e all'impiego secondo criteri di ottimale efficienza.

Conferma di tale lettura sarebbe fornita dalla congiunta previsione, che dal codice del 1865<sup>28</sup> sarebbe stata poi trasposta nel codice civile del '42, della regola sull'accettazione beneficiata con quella che subordinava l'acquisto di un lascito testamentario da parte di un gruppo intermedio alla preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa.

Sotto tale profilo, dalla circostanza che l'ente fosse onerato a compiere l'inventario dei beni ereditari in vista dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo – prescrivendo l'art. 5 disp. att. cod. civ. che la relativa istanza rivolta all'autorità amministrativa fosse corredata «dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni» – si è tratta l'implicazione che «(...) il beneficio della responsabilità limitata era soltanto un compenso a fronte dell'onere (...) di erigere l'inventario»<sup>29</sup> e che tale onere fosse fondato sull'esigenza «(...) di consentire agli organi competenti la verifica dell'opportunità del loro acquisto»<sup>30</sup>, piuttosto che di evitare la confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell'ente.

In conseguenza della abrogazione della regola dettata

<sup>25</sup> ID., *op. cit.*, 702. L'autore, sulla scorta della accennata premessa, perviene coerentemente alla conclusione che l'art. 473, comma 1°, cod. civ. «(...) al di là del dato testuale, deve in realtà correttamente intendersi come un precetto che pone un ostacolo insuperabile a un qualsiasi acquisto ereditario con responsabilità illimitata in capo a un ente non lucrativo, quale che sia la fattispecie causale di una simile vicenda».

<sup>26</sup> Nella prospettiva in esame non assumerebbe rilevanza giuridica la circostanza che l'ente non lucrativo eserciti un'impresa commerciale e sia, perciò, assoggettato al correlativo statuto normativo dell'imprenditore. Esito, questo, invece contestato da G. PERLINGIERI, *L'«acquisto» puro e semplice delle eredità devolute agli enti*, cit., 118.

<sup>27</sup> La tesi è stata riproposta, in epoca più recente, da G. GABRIELLI, *op. cit.*, 233; e da CARBONE, *Dopo l'abrogazione dell'art. 17 c.c., le persone giuridiche devono accettare l'eredità con beneficio di inventario?*, in *Contr. e impr.*, 1999, 70 s. Attribuisce valore, in vista dell'interpretazione funzionale dell'art. 473, comma 1°, cod. civ., al collegamento

tra l'accettazione beneficiata e l'autorizzazione all'acquisto di lasciti testamentari, prevista dall'art. 17 cod. civ., AZARA, *Del beneficio di inventario*, nel *Commentario D'Amelio*, S.A.G. Barbera Editore, 1941, 166.

<sup>28</sup> L'art. 932 cod. civ. 1865 stabiliva che «le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali». Per l'inquadramento della predetta disposizione, v. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, II, Casa editrice Giuseppe Principato, 1930, 815.

<sup>29</sup> Così, G. GABRIELLI, *op. cit.*, 233.

<sup>30</sup> ID., *op. loc. ult. cit.*

La ricostruzione prospettata nel testo richiama alla mente i dubbi sulla razionalità della scelta dell'art. 564 cod. civ. di porre a carico del legittimario l'onere dell'accettazione beneficiata in vista dell'ammissibilità dell'azione di riduzione esercitata nei confronti persone non chiamate come coeredi.

Dottrina e giurisprudenza ricollegano la previsione di tale onere

dall'art. 17 cod. civ. sulla preventiva autorizzazione all'acquisto, parte della dottrina dubita, sul piano della politica del diritto, della opportunità di conservare anche la regola sull'acquisto dell'eredità con beneficio d'inventario. Regola, questa dettata dall'art. 473, comma 1º, cod. civ., che «(...) potrebbe giustificarsi soltanto all'interno di una concezione superata da lungo tempo, la quale ravvisava "nelle persone giuridiche uno stato naturale di incapacità ad agire, nel senso che tutti gli enti, per la necessità in cui si trovano di ricorrere a persone fisiche per qualsivoglia espressione della loro attività (...), dovrebbero assimilarsi alle persone fisiche incapaci"»<sup>31</sup>.

Ora, tale prospettiva parrebbe condurre a registrare una incompatibilità *funzionale* tra la regola dettata dall'art. 473 cod. civ. e la nuova concezione accolta dal recente codice in ordine alla «funzione sociale» degli enti del terzo settore. Incompatibilità – sia consentito di ribadire – segnata dal ruolo che gli enti da ultimo indicati assolvono nello svolgimento di attività di interesse generale e nel conseguente perseguimento delle

esigenze sottese al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4º, Cost.

La finalità d'interesse generale segnerebbe, dunque, l'elemento distintivo tra enti *non profit* del libro primo del codice civile ed enti del terzo settore, disciplinati dal recente codice.

E, sulla scorta di tale elemento, l'art. 473, comma 1º, cod. civ. risulterebbe applicabile all'acquisto dell'eredità dei primi, confermando i dubbi di legittimità costituzionali alla stregua dell'art. 3 Cost. manifestati da una parte della dottrina<sup>32</sup>. Ma non anche all'accettazione dell'eredità degli enti del terzo settore, non assumendo alcun valore la dimensione o la forma da questi ultimi assunte né la circostanza che tali enti svolgano in via principale o esclusiva una impresa commerciale a supporto del perseguimento di una finalità sociale.

Di tal che, anche ad un ente del terzo settore risulterebbe applicabile la disciplina generale, con la conseguenza che eventuali danni cagionati all'ente o a terzi creditori da condotte illecite degli amministratori, risulterebbero risarcibili attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità per *mala gestio*.

---

all'esigenza di fornire ai legatari e/o ai donatari estranei una attendibile ricognizione dell'entità dei beni ereditari, «(...) in quanto si presume che il coerede abbia maggiori possibilità del terzo di accertarsi di tale entità con mezzi diversi da quello dell'accettazione beneficiata» (così, testualmente, Cass., 31.8.2011, n. 17896, in *Mass. Giust. civ.*, 2011. In dottrina, v. per tutti, NICOLÒ, *Azione di riduzione e beneficio d'inventario*, in *Foro it.*, 1943, I, 272). Eppure, l'accennata spiegazione, per un verso, fornisce ragione della prescrizione della confezione dell'inventario, e non già della preventiva accettazione beneficiata; e, per altro verso, risulta contraddetta dalla facoltà accordata dall'art. 564 cod. civ. "all'erede che abbia accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto" di ridurre le donazioni e/o i legati in favore di estranei. Decadenza che, come è noto, l'art. 485 cod. civ. ricollega anche alla omessa confezione dell'inventario nel termine di tre mesi dal giorno della apertura della successione; e che l'art. 494 cod. civ. ricollega alle omissioni o infedeltà compiute dal chiamato nella redazione dell'inventario. Di talché, quand'anche il legislatore avesse inteso tutelare il convenuto nel giudizio di riduzione, l'accettazione con beneficio d'inventario risulterebbe, comunque, uno strumento poco adeguato. Senza neppure trascurare che la riduzione delle donazioni e dei legati presuppone la lesione della legittima, accertabile sulla scorta della riunione

fittizia del patrimonio ereditario (*relictum* meno i debiti più il *donatum*), non già sulla scorta della ricognizione dei beni relitti contenuta nell'inventario. Per maggiori ragguagli, sia consentito di richiamare il mio breve scritto *Azione di riduzione e legittimario pretermesso*, in *Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. Lucio Valerio Moscarini*, a cura di CORBO, NUZZO e RICCI, I, Aracne, 2016, 182 ss.

<sup>31</sup> Così testualmente, G. GABRIELLI, *op. cit.*, 234, il quale ripropone la tesi di EULA, *Delle persone giuridiche*, nel *Commentario D'Amelio*, cit., 132 s.

<sup>32</sup> G. GABRIELLI, *op. cit.*, 235, reputa «(...) perfino demenziale l'idea che un ente non lucrativo abbia bisogno, solo perché tale, di essere preservato dal pericolo dell'acquisto di un'eredità dannosa, quasi che, alla stregua di un incapace di agire, esso sia inidoneo ad operare una ponderata valutazione dei propri interessi: una grande fondazione – si pensi, per esempio, a quelle di origine bancaria – dispone di tutti gli strumenti adeguati alla gestione del proprio patrimonio». Sulla scorta di tale premessa, l'autore prospetta «(...) il dubbio di non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma [art. 473, comma 1º], in relazione al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del quale costituisce corollario quello di salvaguardia dell'integrale capacità giuridica (art. 22 Cost.)».